

**OGGETTO: Scelta dell'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica per il proprio figlio/a.**

Normativa vigente: Legge 121 del 25/03/1985 art.9 punto 2, C.M.316 del 28/10/1987, Sentenza TAR Lazio n.33433 del 15/11/2010, Sentenza Consiglio di Stato n.2749 del 16/03/2010.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari del suindicato minore di anni 14, ai sensi della Legge n. 184 del 04/05/83 e successive modifiche,

dell'Alunno/a \_\_\_\_\_ iscritto/a alla Classe \_\_\_\_\_ per l'anno scolastico 2023-2024

**CHIEDE/CHIEDONO**

che il/la proprio/a figlio/a, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, possa:

- svolgere attività di studio e/o di ricerca individuali, su indicazioni del C.D.C, con assistenza di personale docente
- non frequentare durante le ore di insegnamento della religione cattolica, soltanto se queste coincidono con la prima o con l'ultima ora delle attività didattiche giornaliere

(contrassegnare con una **X**)

La scelta eseguita ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, fermo restando, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

S. Maria C.V. \_\_\_/\_\_\_/2023

*Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull'alunno/a*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere prodotto la suddetta dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile\*, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

\* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, l'autorizzazione in oggetto, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.